

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

Titolo I

Art. 5

Esercizio di arti e professioni[\(1\)\(5\)](#) *Testo risultante dopo le
modifiche apportate dall'[art. 5](#)*, comma 2-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282,
modificato in sede di conversione**

Versione: 7

Modificativo: 5, comma 2-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, modificato
in sede di
conversione

Entrata in vigore:

23 febbraio 2003

[1] Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.

[2] Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'[art. 49](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597(3), nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'[articolo 49](#), comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (6), rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto - legge 26 settembre 1935, n. 1952(2) (4).

Note:

[\(1\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 1](#), D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687 e, successivamente, dall'[art. 1](#), D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.

[\(2\)](#) Comma modificato dall'[art. 4](#), comma 2, D.L. 14 marzo 1988, n. 70, dall'[art. 2](#), comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e, successivamente, dall'[art. 5](#), comma 2-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2003, [n. 27](#).

[\(3\)](#) Ora, [art. 49](#), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[\(4\)](#) Vedi, anche, l'[art. 3](#), D.L. 19 dicembre 1984, n. 853.

[\(5\)](#) Per l'applicazione dell'imposta sulle maggiorazioni addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo dovuto alle casse di previdenza ed assistenza, vedasi quanto disposto dall'[art. 16](#), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L.

22 marzo 1995, [n. 85](#).

(6) Il testo dell'[art. 49](#) ("Redditi di lavoro autonomo"), D.P.R. n. 597/1973, è stato recepito dall'[art. 49](#) ("Redditi di lavoro autonomo"), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Successivamente la lett. a), citato [art. 49](#), D.P.R. n. 917/1986, è stata abrogata dall'[art. 34](#), comma 1, lett. d), L. 21 novembre 2000, n. 342, e la disciplina fiscale dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è stata inserita nella lettera c-bis), [art. 47](#) ("Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente"), D.P.R. n. 917/1986, alla quale devono intendersi come effettuati tutti i riferimenti alla lettera a), del citato [art. 49](#), D.P.R. n. 917/1986, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente al 1° gennaio 2000. A seguito della riforma di cui al D.Lgs. 12 dicembre 2003, [n. 344](#), l'[art. 47](#), D.P.R. n. 917/1986, è stato rinumerato come [art. 50](#) del medesimo decreto, nuovo Tuir.